Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 dicembre 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi tipi e canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1986, secondo quanto disposto rispettivamente dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 24 settembre 1985 (*G. U.* n. 239 del 10 ottobre 1985) e dal decreto del Ministro del Tesoro 26 novembre 1985 (*G. U.* n. 288 del 7 dicembre 1985).

I conti correnti personalizzati per il rinnovo degli abbonamenti sono in corso di spedizione.

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 302-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, non convertito in legge per decorrenza del termine

Il decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1985.

(7974)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 dicembre 1985.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1982 (quadriennali), 1° gennaio 1983 (quadriennali), 1° luglio 1983 (triennali e quinquennali), 1° gennaio 1984 (quadriennali e settennali), 1° luglio 1984 (settennali), 15 luglio 1985 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di gennaio 1986 e scadenza nel mese di luglio 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 4460/66-AU-15 del 19 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° luglio 1982, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 9677/66-AU-28 del 16 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 22 dicembre 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° gennaio 1983, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 711506/66-AU-39 del 18 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1983, recante un'emissione di CCT triennali con godimento 1° luglio 1983, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.200 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 711507/66-AU-40 del 18 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 3.400 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 717251/66-AU-55 del 16 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° gennaio 1984, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 717252/66-AU-56 del 16 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1984, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.750 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 210957/66-AU-67 del 18 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° luglio 1984, fino all'importo di lire 6.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 316023/66-AU-86 del 5 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 12 luglio 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 15 luglio 1985, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi, e sottoscritto per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento gennaio 1986 e scadenza luglio 1986;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicato dai cennati decreti ministeriali, pagabile alla scadenza del mese di luglio 1986 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 7,45% per i CCT quadriennali 1° luglio 1982;

al 7,45% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1983;

al 6,95% per i CCT triennali 1° luglio 1983;

al 7,45% per i CCT quinquennali 1° luglio 1983;

al 6,95% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1984;

al 7,45% per i CCT settennali 1° gennaio 1984;

al 7,05% per i CCT settennali 1° luglio 1984;

al 6,70% per i CCT quinquennali 15 luglio 1985;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 4460 del 19 giugno 1982, n. 9677 del 16 dicembre 1982, n. 711506 e n. 711507 del 18 giugno 1983, n. 717251 e n. 717252 del 16 dicembre 1983, n. 210957 del 18 giugno 1984, n. 316023 del 5 luglio 1985, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza luglio 1986, è determinato nella misura:

del 7,45% per i CCT quadriennali 1° luglio 1982, emessi per lire 1.000 miliardi; cedola n. 8;

del 7,45% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1983, emessi per lire 2.000 miliardi; cedola n. 7;

del 6,95% per i CCT triennali 1° luglio 1983, emessi per lire 3.200 miliardi; cedola n. 6;

del 7,45% per i CCT quinquennali 1° luglio 1983, emessi per lire 3.400 miliardi; cedola n. 6;

del 6,95% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1984, emessi per lire 2.000 miliardi; cedola n. 5;

del 7,45% per i CCT settennali 1° gennaio 1984, emessi per lire 4.750 miliardi; cedola n. 5;

del 7,05% per i CCT settennali 1° luglio 1984, emessi per lire 8.000 miliardi; cedola n. 4;

del 6,70% per i CCT quinquennali 15 luglio 1985, emessi per lire 3.000 miliardi; cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 1.957.075.000.000, derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di lire 74.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° luglio 1982;

di lire 149.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° gennaio 1983;

di lire 222.400.000.000 per i CCT triennali 1° luglio 1983;

di lire 253.300.000.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1983;

di lire 139.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° gennaio 1984;

di lire 353.875.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1984;

di lire 564.000.000.000 per i CCT settennali 1° luglio 1984;

di lire 201.000.000.000 per i CCT quinquennali 15 luglio 1985,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

(7837)

DECRETO 18 dicembre 1985.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1985, della durata di sette anni, relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1986 e scadenza 1° gennaio 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 215846/66-AU-76 del 13 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1984, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 287, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1985, fino all'importo di lire 7.000 miliardi, successivamente elevato a lire 7.500 miliardi con decreto ministeriale del 4 gennaio 1985;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei succennati certificati di credito, relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1986 e scadenza 1° gennaio 1987;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse annuale, determinato con i criteri indicati dal cennato decreto ministeriale, pagabile alla scadenza del 1° gennaio 1987 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari al 14,20%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 215846 del 13 dicembre 1984, meglio citato nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° gennaio 1985, emessi per lire 7.500 miliardi, è determinato nella misura del 14,20%, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 1° gennaio 1987.

La spesa di L. 1.065.000.000.000, derivante dal presente decreto, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

(7838)

DECRETO 19 dicembre 1985.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1989 e 1° gennaio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° gennaio 1986 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 16% emessi con decreti ministeriali 16 e 28 dicembre 1983, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 21 dicembre 1983 e n. 6 del 6 gennaio 1984;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei cennati buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986, e a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/2/003350 del 19 dicembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% che, sulla scorta delle richieste di rinnovo e di sottoscrizione, avranno scadenza 1° gennaio 1989 e 1° gennaio 1990, per un importo massimo complessivo, in valore nominale, di lire 7.000 miliardi, destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986 e, per lire 750 miliardi a sottoscrizioni in contanti; in relazione all'andamento dei rinnovi, la Banca d'Italia ha altresì facoltà di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei detti buoni del Tesoro poliennali 16% - 1° gennaio 1986 non rinnovati, nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni che sono ripartiti in serie di 10 miliardi di lire di capitale nominale ciascuna, fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 98,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

I possessori dei buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1986 e con le modalità indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione, di cui al primo comma del presente articolo, è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

I titoli nominativi possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 16% - 1° gennaio 1986, nominativi, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 13, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria, e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1986 e su di essi sono consentite, con la osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1986. All'atto del rinnovo l'esibitore dei buoni da rinnovare, al quale sarà corrisposto l'importo di lire 1,25 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni, dovrà precisare la data di scadenza dei nuovi buoni richiesti, cioè 1° gennaio 1989 o 1° gennaio 1990; analoga precisazione sarà effettuata dai sottoscrittori per le operazioni di sottoscrizioni in contanti.

Art. 6.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 2 gennaio 1986 e termineranno il giorno 10 dello stesso mese.

Le sottoscrizioni in contanti avranno inizio il 2 gennaio 1986 e termineranno il giorno 10 dello stesso mese fatte salve chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'Amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sullo ammontare nominale dell'emissione collocata una provvigione dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria dei buoni presentati per il rinnovo ovvero del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 7.

I versamenti relativi alle sottoscrizioni in contanti di nominali lire 750 miliardi dei nuovi buoni del Tesoro poliennali 12,50%, 1° gennaio 1989 e 1° gennaio 1990 saranno effettuati dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma entro il 15 gennaio 1986 per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12,50% annuo, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno.

Il versamento relativo alle eventuali sottoscrizioni corrispondenti alla quota nominale dell'importo dei buoni del Tesoro poliennali 16% - 1° gennaio 1986 non rinnovati verrà effettuato, in una o più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in ragione del 12,50% annuo, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986, al portatore, di importo pari o multiplo di lire 1 milione, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate. Saranno compilate separate distinte per i buoni presentati a seconda che venga richiesto il rinnovo di essi nei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1989 oppure nei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1990.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno allo annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati saranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986, nominativi, di importo pari o multiplo di L. 100.000, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari. Saranno compilate separate distinte per i buoni nominativi presentati, a seconda che venga richiesto il rinnovo di essi nei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1989 oppure nei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1990.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di L. 1,25 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 5, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 16% - 1° gennaio 1986, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 10.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 16% - 1° gennaio 1986 al portatore e al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia, separatamente per quelli rinnovati nei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1989 e 1° gennaio 1990.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 11.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 16% - 1° gennaio 1986 indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli; inoltre, provvisoriamente, fino alla data di cui al secondo comma del successivo art. 12, le ricevute rilasciate per le operazioni di rinnovo possono essere costituite in garanzia di anticipazioni già garantite dai buoni rinnovati, in essere presso la Banca d'Italia.

Art. 12.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quaranta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 13.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite esclusivamente nei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1990; esse avranno inizio il 2 gennaio 1986 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione o, in mancanza, il 31 maggio 1986.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo di L. 1,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni, pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo controvalore; nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 14.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore dei titoli appartenenti alla medesima serie; e parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 15.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

I buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale, separatamente per quelli rinnovati nei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1989 e 1° gennaio 1990. La confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante delle direzioni provinciali del tesoro.

Separate contabilità saranno rese per i versamenti in contanti previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 13 del presente decreto.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1985
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 79

(7871)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 dicembre 1985.

Approvazione di condizioni di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate e di opzioni alla scadenza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 13 luglio 1984, 26 aprile, 11 giugno, 3 luglio e 23 settembre 1985, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate e di opzioni alla scadenza;

Vista la nota in data 21 ottobre 1985, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita già approvate e le opzioni a scadenza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

1) condizioni particolari di polizza regolanti l'assunzione di contratti assicurativi a premio puro stipulati dal personale dipendente dell'INA, dell'Assitalia, della Praevidentia e della Sace;

2) opzione alla scadenza di un contratto in mista « Fondo INA » per il prolungamento della copertura assicurativa fino ad una nuova scadenza indicata dal contraente;

3) tassi di premio per la conversione del capitale assicurato in mista « Fondo INA » in una rendita vitalizia annualmente indicizzata alle variazioni dell'indice ufficiale del costo della vita, oppure in una rendita certa per cinque o dieci anni e successivamente vitalizia o in una rendita su due teste, parimenti indicizzate.

I tassi di premio sono identici a quelli approvati con decreto ministeriale 24 novembre 1979 relativi alle opzioni in rendita di coperture assicurative in tariffa 3/N o 3/S;

4) tassi di premio per la conversione del capitale assicurato in mista « Fondo INA » in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile secondo il rendimento del fondo oppure in una rendita certa per cinque o dieci anni e successivamente vitalizia o in una rendita su due teste, parimenti rivalutabili.

I tassi di premio sono identici a quelli approvati con decreto ministeriale 24 novembre 1979 relativi alle opzioni in rendita di coperture assicurative in tariffa 3/N o 3/S;

5) condizioni di polizza regolanti le opzioni di cui ai precedenti punti 3) e 4), sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 12 agosto 1982;

6) condizioni regolanti l'integrazione del rendimento annuo attribuito alle polizze indicizzate del portafoglio « individuali » per l'esercizio 1984 (tariffe 3/S, 3/C, 9/S, 3/N, 3-U/N, 9-U/N);

7) condizioni di polizza regolanti lo sconto di quantità sull'importo dei premi unici delle assicurazioni miste e rendita vitalizia differita, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 30 gennaio 1985.

Roma, addì 3 dicembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(7753)

DECRETO 16 dicembre 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Pan Electric Mediterranea, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 26 maggio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Pan Electric Mediterranea, ed è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 18 maggio 1983 e 20 giugno 1984, con i quali è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio della impresa predetta rispettivamente con scadenza 26 maggio 1984 e 26 maggio 1985;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa, per non più di nove mesi, per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 dicembre 1985, qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali;

Vista l'istanza presentata dal commissario, in data 19 novembre 1985, volta ad ottenere una ulteriore proroga di nove mesi dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio delle imprese predette ai sensi del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza;

Visto il parere favorevole espresso dal CIPI in data 28 novembre 1985;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Pan Electric Mediterranea è disposta la proroga per nove mesi della continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 26 maggio 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(7839)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 dicembre 1985.

Autorizzazione al presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 10 di Treviso all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 10 di Treviso, in data 2 febbraio 1983, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 20 aprile 1985;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 12 novembre 1985;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero della U.S.L. n. 10 di Treviso è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala del reparto anatomo-patologico per il prelievo e presso la sala operatoria del gruppo operatorio della divisione di oculistica per il trapianto.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Rapizzi prof. Albino, primario della divisione di oculistica del presidio ospedaliero della U.S.L. n. 10 di Treviso;

Poggi dott. Ettore, aiuto della divisione di oculistica del presidio ospedaliero della U.S.L. n. 10 di Treviso;

Manzotti dott. Giorgio, Curato dott. Massimo e Piciocchi dott. Carlo, assistenti della divisione di oculistica del presidio ospedaliero della U.S.L. n. 10 di Treviso.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 10 di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(7796)

DECRETO 11 dicembre 1985.

Autorizzazione al presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 5 di Bassano del Grappa all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 5 di Bassano del Grappa, in data 4 aprile 1985, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto autorizzatorio per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 19 aprile 1985;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 12 novembre 1985;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero della U.S.L. n. 5 di Bassano del Grappa è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite per il prelievo presso il servizio di anatomia patologica e presso la rianimazione nei locali della sede « Madonnina del Grappa », e per il trapianto presso la sala operatoria della sede « Madonnina del Grappa ».

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Ferraris De Gaspare prof. Pier Felice, primario della divisione oculistica del presidio ospedaliero della U.S.L. n. 5 di Bassano del Grappa;

Carlentini dott. Salvatore, aiuto della divisione oculistica del presidio ospedaliero della U.S.L. n. 5 di Bassano del Grappa;

Soregaroli dott. Pieraristide e Setti dott. Alessandro, assistenti della divisione oculistica del presidio ospedaliero della U.S.L. n. 5 di Bassano del Grappa.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 5 di Bassano del Grappa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(7797)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale « Galilei » di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano 14 settembre 1985, protocollo n. 3099 Div. I, l'Istituto tecnico industriale « Galilei » di Milano è stato autorizzato ad accettare la donazione di otto « personal computer » IBM, dal valore nominale complessivo di L. 64.326.000, effettuata dalla medesima soc. IBM Italia S.p.a.

(7878)

Autorizzazione al liceo ginnasio statale « M. Polo » di Venezia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Venezia 24 ottobre 1985, numero 3592/2ª, il liceo ginnasio statale « M. Polo » di Venezia è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.110.000 la cui rendita dovrà essere devoluta per l'assegnazione di una borsa di studio, all'inizio di ogni anno scolastico, allo studente che nel corso dei quattro anni precedenti abbia complessivamente riportato la media più alta nelle votazioni finali. La donazione è offerta dal dott. Matteo Rinaldi e intestata al nome della figlia Gabriella Rinaldi.

(7879)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico (Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi appresso indicati ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge:

certificato di nuda proprietà della rendita 5% 1935, n. 286955 di nominali L. 3.135.000 intestato a Monti Brigida nata a Napoli il 21 aprile 1933 nubile, domiciliata in Casamicciola (Napoli) con usufrutto a Manzi Ida nata a Roma l'11 novembre 1891 moglie di Monti Domenico domiciliata in Casamicciola (Napoli);

certificati nominativi della rendita 5% 1935, n. 140727 di nominali L. 150.000 e n. 235782 di nominali L. 50.000 intestati a Greco Gisella di Cesarino o Cesare, minore emancipata sotto la curatela speciale del marito Cerreto Ferdinando domiciliata a Napoli; con annotazione: vincolata per dote della titolare con patto di reversibilità a favore di Greco Cesare fu Ludovico e Maffey Luisa fu Felice.

(7759)

MINISTERO DEL TESORO

N. 247

Corso dei cambi del 19 dicembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1719,75	1719,75	1719,90	1719,75	1719,75	1719,25	1719,75	1719,75	1719,75	1719,75
Marco germanico	682,25	682,25	682,90	682,25	682,25	682,25	682,25	682,25	682,25	682,25
Franco francese	222,41	222,41	222,50	222,41	222,50	222,50	222,60	222,41	222,41	224,40
Fiorino olandese	605,88	605,88	605,85	605,88	606 —	605,94	606 —	605,88	605,88	605,88
Franco belga	33,38	33,38	33,38	33,38	33,35	33,37	33,376	33,38	33,38	33,38
Lira sterlina	2443 —	2443 —	2442 —	2443 —	2443 —	2443,50	2444 —	2443 —	2443 —	2443 —
Lira irlandese	2100 —	2100 —	2100 —	2100 —	2100 —	2099,59	2099 —	2100 —	2100 —	—
Corona danese	187,62	187,62	187,60	187,62	187,50	187,56	187,50	187,62	187,62	187,60
Dracma	11,400	11,400	11,42	11,400	—	—	11,400	11,400	11,400	—
E.C.U.	1493,40	1493,40	1493,90	1493,40	1493,40	1493,40	1493,40	1493,40	1493,40	1493,40
Dollaro canadese	1231,55	1231,55	1232 —	1231,55	1231 —	1231,47	1231,40	1231,55	1231,55	1231,55
Yen giapponese	8,480	8,480	8,47	8,480	8,48	8,48	8,481	8,480	8,480	8,48
Franco svizzero	812,53	812,53	812,35	812,53	812,50	818,41	812,30	812,53	812,53	812,52
Scellino austriaco	97,13	97,13	97,10	97,13	97 —	97,16	97,19	97,13	97,13	97,12
Corona norvegese	223,54	223,54	223,35	223,54	223,50	223,62	223,70	223,54	223,54	223,54
Corona svedese	223,10	223,10	223 —	223,10	223 —	223,11	223,13	223,10	223,10	223,10
FIM	312,38	312,38	312,30	312,38	312 —	312,39	312,40	312,38	312,38	—
Escudo portoghese	10,675	10,675	10,70	10,675	10,60	10,66	10,66	10,675	10,675	10,68
Peseta spagnola	10,964	10,964	10,96	10,964	11 —	10,96	10,973	10,964	10,964	10,96
Dollaro australiano	1172 —	1172 —	1171 —	1172 —	1170 —	1171,62	1171,25	1172 —	1172 —	1172 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 dicembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1719,750
Marco germanico	682,250
Franco francese	222,505
Fiorino olandese	605,940
Franco belga	33,378
Lira sterlina	2443,500
Lira irlandese	2099,500
Corona danese	187,560
Dracma	11,402
E.C.U.	1493,400
Dollaro canadese	1231,475
Yen giapponese	8,480
Franco svizzero	812,415
Scellino austriaco	97,160
Corona norvegese	223,620
Corona svedese	223,115
FIM	312,390
Escudo portoghese	10,667
Peseta spagnola	10,968
Dollaro australiano	1171,625

Media dei titoli del 19 dicembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,200
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	99,825
» 6% » » 1972-87	93,100
» 9% » » 1975-90	95,500
» 9% » » 1976-91	93,500
» 10% » » 1977-92	93,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	98,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,250
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,650
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	86,725
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,750
» » » » EFIM 1-8-1988	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	99,725
» » » » 1- 3-1982/86	100,850
» » » » 1- 5-1982/86	100,725
» » » » 1- 6-1982/86	100,725
» » » » 1- 7-1982/86	100,575
» » » » 1- 7-1983/86	100,050
» » » » 1- 8-1982/86	100,475
» » » » 1- 8-1983/86	99,850
» » » » 1- 9-1982/86	100,400
» » » » 1- 9-1983/86	99,850
» » » » 1-10-1982/86	100,500
» » » » 1-10-1983/86	99,900
» » » » 1-11-1982/86	100,800
» » » » 1-12-1982/86	101,350
» » » » 1- 1-1983/87	101,425
» » » » 1- 2-1983/87	101 —
» » » » 1- 3-1983/87	101 —
» » » » 1- 4-1983/87	101,100
» » » » 1- 5-1983/87	101 —
» » » » 1- 6-1983/87	100,300
» » » » 1-11-1983/87	100,725
» » » » 1-12-1983/87	100,925
» » » » 1- 1-1984/88	100,350
» » » » 1- 2-1984/88	99,900

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1984/88	99,800
» » » » 1- 4-1984/88	99,900
» » » » 1- 5-1984/88	99,800
» » » » 1- 6-1984/88	99,925
» » » » 1- 7-1983/88	102,250
» » » » 1- 8-1983/88	101,850
» » » » 1- 9-1983/88	101,775
» » » » 1-10-1983/88	101,725
» » » » 1-11-1983/90	103,725
» » » » 1-12-1983/90	103,825
» » » » 1- 1-1984/91	103,775
» » » » 1- 2-1984/91	103,425
» » » » 1- 3-1984/91	101,775
» » » » 1- 4-1984/91	101,925
» » » » 1- 5-1984/91	102 —
» » » » 1- 6-1984/91	102,100
» » » » 1- 7-1984/91	100,775
» » » » 1- 8-1984/91	100,800
» » » » 1- 9-1984/91	100,825
» » » » 1-10-1984/91	100,725
» » » » 1-11-1984/91	100,925
» » » » 1-12-1984/91	100,275
» » » » 1- 1-1992	99,725
» » » » 1- 2-1992	97,400
» » » » 1- 2-1995	98,875
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	99,725
» » » 14 % 1- 4-1986	99,775
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,050
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,075
» » » 12,50 % 1- 1-1987	99,100
» » » 12 % 1- 2-1988	97,800
» » » 12 % 1- 3-1988	97,925
» » » 12,25 % 1- 5-1988	97,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	113,500
» » » » 1983/90 11,50 %	109,700
» » » » 1984/91 11,25 %	109,350
» » » » 1984/92 10,50 %	107,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 26 novembre 1985 è stata revocata alla S.r.l. « Magazzini generali della provincia di Novara » l'autorizzazione ad esercitare in Novara, via Rusconi, 6, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1985 è stata revocata al Consorzio agrario provinciale di Cuneo l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Cuneo e succursale in altre località della provincia.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1985, è stata revocata alla S.a.s. Rossini l'autorizzazione ad esercitare in Cantalupo (Alessandria), via Acqui, 117, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate e contemporaneamente il Consorzio agrario provinciale di Alessandria è stato autorizzato ad istituire una succursale del proprio magazzino generale negli impianti dismessi dalla S.a.s. Rossini.

(7912)

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione all'aggiornamento delle analisi chimica e batteriologica riportate sull'etichetta dell'acqua minerale « Santa Acqua di Chianciano » nonché a riportare sull'etichetta stessa il codice a barre.

Con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 10673 del 14 ottobre 1985, esecutiva ai sensi di legge, la Terme di Chianciano S.p.a., con sede legale in Roma e stabilimento di produzione in Chianciano Terme (Siena), via delle Terme, è stata autorizzata ad aggiornare le analisi chimica e fisico-chimica e batteriologica riportate sull'etichetta dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Santa Acqua di Chianciano », già autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, con decreto ministeriale n. 1901 del 30 dicembre 1978, nonché a riportare sull'etichetta stessa il codice a barre; le nuove etichette devono essere conformi all'esempleare allegato alla sopracitata deliberazione n. 10673/1985.

I recipienti dell'acqua minerale naturale « Santa Acqua di Chianciano » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre a quelli precisati al punto 1) della precitata delibera n. 10673/1985.

(7802)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, èd in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dall'idoneità nazionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 recante la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista la domanda del dott. Calcara Salvatore, nato a Palermo il 1° gennaio 1928, che ha documentato il diritto all'inclusione dell'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Calcara Salvatore, nato a Palermo il 1° gennaio 1928, puo partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione del relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 7 giugno 1985 è integrata con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(7882)

Integrazione dell'elenco dei primari di cardiochirurgia idonei ai sensi dell'art. 42 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1979, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 42 che indica alcune categorie di sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983, recante la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista la domanda del dott. Alfieri Ottavio, nato a Parma il 22 febbraio 1947, che ha chiesto l'iscrizione negli elenchi di cui al citato art. 42, avendo compiuto all'estero un periodo di servizio superiore a cinque anni nella qualifica e disciplina;

Visti i propri decreti 25 maggio 1985 e 1° agosto 1985, con i quali il servizio prestato all'estero dal dott. Alfieri Ottavio è stato riconosciuto equipollente a quello previsto dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735;

Decreta:

Il dott. Alfieri Ottavio, nato a Parma il 22 febbraio 1947, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di cardiochirurgia, presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana ai sensi della legge

10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(7881)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di assistente medico di chirurgia generale;

un posto di assistente medico di psichiatria;

un posto di assistente medico per nucleo operativo tossicodipendenze;

due posti di assistente medico per servizio di igiene e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. in Tradate (Varese).

(7823)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

un posto di farmacista coadiutore;

un posto di veterinario collaboratore (area funzionale dell'igiene, della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale);

un posto di chimico coadiutore;

un posto di operatore professionale collaboratore-dietista.

a) *Area funzionale di medicina*:

un posto di primario ospedaliero di anatomia e istologia patologica;

un posto di primario ospedaliero di cardiologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di anatomia e istologia patologica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neuropsichiatria infantile;

un posto di assistente medico.

b) *Area funzionale di chirurgia*:

un posto di primario ospedaliero di oculistica.

c) *Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica*:

un posto di dirigente sanitario medicina del lavoro;

un posto di assistente medico.

Ruolo tecnico:

due posti di operatore tecnico magazziniere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. amministrazione del personale, settore concorsi, dell'U.S.L. in Viareggio (Lucca).

(7862)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 33

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 33, a:

un posto di primario ospedaliero (a tempo pieno) - disciplina di medicina generale presso lo stabilimento ospedaliero di Isola della Scala;

un posto di operatore professionale dirigente - capo servizi sanitari ausiliari;

un posto di operatore tecnico idraulico;

un posto di operatore tecnico magazziniere;

un posto di operatore tecnico caldaista (patentato);

un posto di operatore tecnico elettromeccanico;

sei posti di ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale del l'U.S.L. in Villafranca di Verona (Verona).

(7861)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale, parte* seconda, n. 300 del 21 dicembre 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorso per il conferimento di sessantatre borse di studio.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Roma)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via VVittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **90.000**
- semestrale . . . . L. **50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **180.000**
- semestrale . . . . L. **100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . L. **12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **75.000**
- semestrale . . . . L. **40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . L. **12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . L. **285.000**
- semestrale . . . . L. **160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. **600**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **600**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **600**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. **45.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. **25.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. **2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 82.000

Abbonamento semestrale . . . . L. 45.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227